



**CAMERA REGIONALE DELLA MODA ITALIANA**  
**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Firenze, 15 Dicembre 2010

## **ART. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita una Associazione denominata: "Camera Regionale della Moda Italiana", in breve CRMI.  
disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle Associazioni.

## **ART. 2 SEDE - UFFICI - DELEGAZIONI**

L'Associazione ha sede in Firenze in Via Pier Capponi, n.42.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire anche a carattere temporaneo, sedi secondarie, uffici e delegazioni in qualsiasi località italiana o in altri paesi, nonché sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici, delegazioni, fermo restando la sede sociale in Firenze.

## **ART. 3 DURATA**

La durata dell'Associazione é stabilita, salvo proroga, sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

## **ART. 4 MARCHIO ED USO DELLO STESSO**

L'Associazione é titolare di un marchio collettivo costituito da una figura che riproduce il disegno stilizzato, della "Gioconda" di Leonardo da Vinci, dove internamente sono inserite varie parole in riferimento alla moda in stile giornale, accompagnata dalla dicitura "CRMI".

Il marchio potrà essere usato oltre che direttamente dalla Associazione e da sue società controllate, anche dai Soci, su espressa autorizzazione scritta della Associazione, qualora siano in regola con il pagamento delle Quote sociali, soltanto con la qualifica di membro della Associazione, per contraddistinguere singole sfilate, manifestazioni ed ogni altra utilizzazione proposta nella domanda di autorizzazione e con le modalità precisate di volta in volta per iscritto dall'Associazione stessa. Tali utilizzazioni dovranno possedere i requisiti di decoro e di prestigio compatibili con gli scopi e finalità dell'Associazione e nell'ambito della specifica attività dell'utilizzatore nel settore della moda.

Qualora il marchio venga usato in violazione di quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, su richiesta del Collegio dei Probiviri o su segnalazione degli altri soci, potrà

Infliggere, ai contravventori, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo scritto;
- 2) perdita del diritto all'uso del marchio;

3) sospensione - la quale comprende anche la sanzione di cui al punto 2 -;

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre provvedere, in ogni caso, a sottoporre all'Assemblea l'opportunità di provvedere per l'espulsione dall'Associazione del contravventore.

E' fatta salva in ogni caso la tutela in sede giudiziaria dell'Associazione e il diritto al risarcimento del danno.

## **ART. 5 SCOPI E FINALITÀ**

L'Associazione non ha fini di lucro, ed é apolitica, apartitica ed aconfessionale. La Camera regionale della Moda Italiana come primo atto apre la sede e affilia con il presente statuto la "Camera Regionale della Moda Italiana- Toscana", la quale accettandone il presente statuto e regolamenti, viene formalmente costituita come primo organo rappresentativo di sede regionale, è si propone come esempio alle altre sedi che verranno aperte sul territorio nazionale italiano .

Il CRMI in propria autonomia si propone di:

rappresentare i più alti valori della moda e dello stile e di tutelare, coordinare, diffondere, controllare e potenziare l'immagine della moda della regione Toscana sia in Italia che all'estero;

tutelare i legittimi interessi del settore e, ove occorra, dei singoli associati;

coordinare le energie di persone fisiche e/o giuridiche principalmente italiane, ma anche di altre nazionalità, che, in virtù della loro particolare qualificazione e/o competenza e/o posizione sociale, possano e vogliano dare un fattivo contributo allo sviluppo, all'incremento e alla migliore conoscenza del costume dello stile e della moda, anche attraverso la comparazione con il costume lo stile e la moda di altri Paesi;

Rappresentare gli associati nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni con le Organizzazioni Economiche, Politiche, Culturali e Sociali e con ogni altra componente della società in Italia e all'estero;

Collaborare con Organismi Pubblici e Privati aventi affinità di interessi e scopi nell'intento di favorire il progresso, l'espansione, la conoscenza, gli scambi e quant'altro di utilità per il settore;

Essere punto di riferimento ed interlocutore privilegiato per iniziative Regionali o a carattere nazionale ed internazionale che abbiano a che fare con lo stile, il costume e la moda, la cultura;

Promuovere l'attività di ricerca e la sperimentazione nei vari ambiti di interesse dell'oggetto sociale.

Per raggiungere tali obiettivi, l'Associazione può:

Promuovere lo sviluppo della moda mediante l'organizzazione di sfilate e manifestazioni di moda, sia in Italia che all'estero, di convegni, congressi e mostre in genere, mediante l'adozione di ogni iniziativa volta alla miglior conoscenza dei problemi concernenti i settori interessati;

Redigere, qualora lo ritenga opportuno, programmi, relazioni e pubblicazioni per la promozione della moda;

Svolgere, promuovere o dare il proprio patrocinio a conferenze, convegni e corsi di formazione professionale e di perfezionamento per la preparazione dei giovani all'esercizio di varie professioni nel settore;

prestare opere di assistenza e consulenza, qualora richieste, ad operatori del settore, organizzando anche una camera del lavoro regionale, inerente alla moda per aspiranti interessati al settore (modelle, modelli, fashion designer, et...);

Indicare e reperire attraverso indagini specializzate e convenzioni privilegiate, gli strumenti finanziari idonei all'attuazione delle iniziative sopra elencate;

Promuovere o dare il proprio patrocinio per eventi di interesse pubblico inerenti alla moda e cultura, in una o più città italiane, di interesse per la moda e cultura stessa;

Tutelare e valorizzare i documenti artistici e tecnici dei singoli associati, riunendoli in un archivio e coordinare la collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, eventualmente interessati al medesimo problema;

Stipulare accordi per programmi radiotelevisivi singoli o cicli di trasmissione con emittenti pubbliche o private, per comunicazioni sulla stampa, per servizi di pubblicità e di pubbliche relazioni; tutto tramite un ufficio stampa che potrà essere istituito presso l'Associazione e/o tramite altre organizzazioni interne od esterne, secondo quanto verrà deciso dal Consiglio Direttivo;

coordinare la collaborazione con Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati, Associazioni imprenditoriali, nell'interesse degli associati ed in particolare con gli enti preposti alla tutela e alla diffusione dello stile, del costume e della Moda in campo regionale e su tutto il territorio italiano ed estero.;

creare relazioni permanenti fra Camera Regionale della moda Italiana e i più rappresentativi Istituti Scolastici / Università della regione toscana, italiane ed estere, per promuovere progetti di studio e ricerca sullo stile, sul costume e sulla moda, eventualmente istituendo borse di studio regionali ed internazionali;

redigere proposte di legge e predisporre eventuali emendamenti ai progetti nazionali o regionali sui problemi riguardanti il settore di competenza;

raccogliere e coordinare tutte le leggi regionali, nazionali ed internazionali, che riguardano la moda; effettuare ricerche anche comparate con particolare riguardo alla legislazione dei paesi della U.E., in materia di marchi e brevetti ed aiutare gli associati, istituendo un servizio a tale senso;

effettuare ricerche sulla legislazione nazionale e regionale in materia di mostre e fiere e redigere proposte di revisione e/o promozione;

procedere, nel caso fosse di utilità per il miglior funzionamento dell'Associazione e per le esigenze di disciplina interna, alla suddivisione degli associati per settori di competenza, in base alle categorie di appartenenza;

predisporre progetti di finanziamento di programmi pluriennali, contemplanti anche strategie di sviluppo delle manifestazioni istituzionali e di promozione commerciale della moda, dello stile e

del costume nel mondo o altre iniziative in tal senso in Italia e all'estero;

adottare Regolamenti nei quali, in conformità agli scopi istituzionali dell'Associazione, siano contenute direttive per l'attività della stessa nonché di singoli o gruppi e categorie di associati ovvero organi in seno a questa;

svolgere attività economiche e di impresa nell'ambito delle materie sopraelencate, con essenziale esclusione di finalità lucrative soggettive in capo agli associati (art. 25);

acquisire partecipazioni anche di controllo, in società commerciali o altri enti sia italiani che stranieri, già esistenti ovvero da costituirsi in futuro anche per iniziativa dell'Associazione, al fine di esercitare tramite gli stessi, le attività sopraelencate e quindi indirettamente perseguire gli scopi associativi;

promuovere e svolgere qualsiasi altra attività di qualsiasi natura, connessa al raggiungimento delle sue finalità o ritenuta utile dall'Assemblea o dagli Organi di Amministrazione.

#### **ART.6 PATROCINIO**

L'Associazione può richiedere il patrocinio di organi dello Stato o di Enti Pubblici e giovarsi, nell'ambito della realizzazione del progetto, anche dell'intervento di altre associazioni o Enti Privati.

#### **ART.7 ASSOCIATI**

I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

a) I soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche, che aderiscono all'Associazione che svolgono attività creativa e/o produttiva e/o di commercializzazione della Moda e dello stile, ivi compresi i licenziatari di firme per prodotti complementari o che, comunque contribuiscono allo sviluppo del sistema moda.

b) I soci onorari sono esclusivamente persone fisiche anche non soci che, per particolari benemerite e per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio direttivo sono nominati con tale qualifica dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Essi sono dispensati dal versamento della quota associativa, ma avranno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo i limiti di rappresentanza in Assemblea (art 15-16 lettera i).

## **ART. 8 AMMISSIONE**

La qualifica di socio ordinario con i relativi diritti e doveri, si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, a seguito di deliberazione a maggioranza dei tre quarti del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta di ammissione, corredata da un'ampia informativa scritta e predisposta a cura della segreteria dell'Associazione stessa.

Tale domanda, diretta al Presidente dell'Associazione, può essere inoltrata dai soggetti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 7.

La domanda presentata dai soggetti diversi dalle persone fisiche deve contenere la denominazione e la sede dell'Ente nonché i dati anagrafici, la residenza e il domicilio del legale rappresentante dell'Ente stesso e, previa dimostrazione dei poteri, deve essere sottoscritta dal medesimo.

La domanda presentata dalle persone fisiche deve contenere i dati anagrafici nonché la professione e gli eventuali titoli accademici od onorifici dell'aspirante.

Nella domanda il richiedente deve indicare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio ed inoltre (se trattasi di società) il numero di iscrizione alla Cancelleria delle società commerciali e deve inoltre indicare gli elementi comprovanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art.7.

In ogni caso il richiedente deve dichiarare di accettare gli obblighi derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

Rimane stabilito l'obbligo per tutti gli associati di comunicare immediatamente all'Associazione ogni variazione di qualsiasi genere degli elementi o requisiti, che sia comunque intervenuta nel corso del rapporto.

Fino a quando il Consiglio Direttivo non ha deciso sulla domanda di accettazione, l'aspirante socio può essere ammesso alle manifestazioni dell'Associazione in qualità di "Invitato".

## **ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci di ogni categoria hanno diritto di intervento e voto nell'Assemblea dell'Associazione e di partecipare alle attività dell'Associazione secondo le norme previste dal presente Statuto e dai successivi ed eventuali Regolamenti integrativi di cui all'art.5 n°17.

I soci sono tenuti:

a)- ad osservare le norme del presente Statuto e dei predetti regolamenti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, nonché ad osservare le deliberazioni e decisioni degli organi dell'Associazione:

b)- ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive impartite dall'Associazione, in base a quanto previsto dal Presente Statuto e dai regolamenti integrativi.

In particolare: i soci dovranno comunicare preventivamente all'Associazione le manifestazioni collettive, italiane ed estere, non organizzate direttamente dall'Associazione, a cui intendono partecipare; dovranno chiedere preventivamente il permesso di utilizzare, secondo le norme e le modalità di cui al precedente art.4, per loro interesse e beneficio, il logo e il marchio

dell'Associazione; dovranno informare il Presidente o chi ne fa le veci, dei colloqui o contatti che siano di interesse per l'Associazione stessa, con organizzazioni, Enti, od altre Associazioni;

c)- a corrispondere anticipatamente e comunque prima del 31 ( trentuno) gennaio di ogni anno, la

quota associativa che l'Assemblea fisserà, riconoscendo la facoltà dell'Associazione, in difetto, di chiedere il pagamento delle somme dovute ( oltre agli interessi legali di mora), con procedimento ingiunzionale.

I soci ordinari sono tenuti, inoltre, al versamento della quota "una tantum" all'atto dell'ammissione, se e come stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di morosità nel pagamento delle quote associative, il socio potrà essere dichiarato decaduto, se non corrisponda il dovuto entro i primi tre mesi dell'anno in corso.

Il Socio dichiarato decaduto per morosità, fermo restando il disposto dell'art. 9, dovrà comunque corrispondere la quota associativa per l'anno in corso e potrà essere riammesso previo pagamento dei contributi annuali non pagati su delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

#### **ART.10 SOSPENSIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

Il socio sia ordinario, sia onorario che viene meno agli obblighi previsti dallo Statuto o dalle disposizioni del Consiglio Direttivo o che, con il suo comportamento, abbia arrecato grave danno, anche di immagine, all'Associazione, può essere sospeso con delibera del Consiglio Direttivo ed espulso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea dei Soci.

In caso di sospensione del socio il Consiglio Direttivo deve inviare senza indugio la relativa comunicazione all'interessato e, contestualmente, convocare l'Assemblea che dovrà deliberare sull'esclusione. Qualora particolari circostanze lo richiedano - ovvero il Consiglio intenda previamente conferire con l'interessato - e previa menzione motivata delle stesse nella comunicazione al socio ne i termini di cui sopra, la convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo potrà essere ritardata di un periodo non superiore in ogni caso a venti giorni.

La qualità di socio si perde in caso di morte - estinzione in caso di persone giuridiche o enti non personificati -, fallimento o altra procedura concorsuale - salvo quella di amministrazione

controllata -, perdita dei requisiti statuari, dimissioni ed espulsioni (si precisa che le dimissioni, se presentate entro il 30 Settembre di ciascun anno, avranno effetto dal 1° Gennaio successivo: altrimenti avranno effetto dal 1° Gennaio del secondo anno successivo).

Gli associati hanno diritto di recedere, con un preavviso scritto, comunicato almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, l'associato resta obbligato alla corresponsione dei contributi per l'anno in corso e per quello successivo in caso di recesso comunicato senza osservare il preavviso di cui sopra.

In caso di decesso del socio persona fisica, gli eredi o la società, che proseguissero l'attività sotto la stessa denominazione, potranno nominare un loro rappresentante, facendone domanda entro 6 mesi dalla data del decesso.

In tal caso non saranno tenuti a corrispondere la quota "una tantum" di ammissione. La qualità di associato non è trasferibile per atto tra vivi.

#### **ART.11 QUOTA ASSOCIATIVA**

L'Assemblea fissa annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa per i soci ordinari e nelle diverse categorie, in occasione dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle previsioni relative all'esercizio successivo.

#### **ART.12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione**

- a)- l'Assemblea dei Soci;
- b)- il Consiglio Direttivo;
- c)- il Presidente;
- d)- i Vice Presidenti;
- e)- il Comitato di Presidenza;
- f)- il Collegio dei Probiviri;
- g)- i Revisori dei Conti;

#### **ART. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, nonché dai soci onorari.

Hanno altresì diritto di presenziare i Revisori dei Conti

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti sottoposti a deliberazione. ART. 14  
**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) Giugno, dal

Presidente con lettera raccomandata o inviata al domicilio dei soci quale risultante agli atti dell'Associazione, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo in prima e seconda convocazione.

La data di prima convocazione non potrà essere fissata prima di venti giorni dalla data di spedizione delle lettere di convocazione.



L'Assemblea ordinaria o straordinaria, può essere inoltre convocata in qualsiasi momento, oltre che su iniziativa del Presidente o chi ne fa le veci, su richiesta di almeno un terzo dei soci, della maggioranza della metà del Consiglio Direttivo o di almeno tre membri del Comitato di Presidenza. In tali casi le richieste dovranno indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

#### **ART. 15 VALIDITA' DELLE DELIBERE E MAGGIORANZE**

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei quattro Vice Presidenti, è validamente costituita in prima convocazione, purché siano rappresentati la metà più uno dei soci ordinari. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria con qualunque numero dei soci e l'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno due quinti dei soci.

L'Assemblea è straordinaria nel caso in cui si debba deliberare in ordine a modifiche statutarie, ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione, oppure allo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto di voto e votanti, salvo che per le materie in cui sia diversamente disposto, per specifiche ipotesi, dal presente Statuto (artt.7-16 lett.I) mentre per quelle dell'Assemblea Straordinaria è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e votanti, sia in prima che in seconda convocazione. In ogni caso il computo viene effettuato senza tener conto degli astenuti. Peraltro, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, ma, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Il socio ordinario può farsi rappresentare da un altro socio ordinario avente diritto di voto, il quale, munito di delega scritta, voterà anche per lui. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci onorari non potranno ne conferire ne ricevere deleghe.

Nel caso di società, i legali rappresentanti possono farsi sostituire nei modi previsti dal loro ordinamento interno, con preventiva comunicazione al Presidente, sempre salva la facoltà di conferire e ricevere delega a norma del comma precedente.

In caso di parità prevale il gruppo che comprende il voto del Presidente.

Il verbale dell'Assemblea è redatto e firmato dal Segretario che viene nominato dal Presidente ed è controfirmato dal Presidente.

L'Assemblea vota per appello nominale. Può votare a scrutinio segreto tutte le volte che il Presidente dell'Assemblea lo dovesse ritenere opportuno o a richiesta di almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti o astenuti.

**ART. 16 ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea ordinaria dei soci:**

- a) - approva il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno;
- b) - delibera gli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed approva i Regolamenti dallo stesso Consiglio predisposti a norma dell'art.5 n°17 dello Statuto;
- c) - nomina il Consiglio Direttivo, e fissa le indennità ed i rimborsi spese spettanti ai Consiglieri;
- c-bis) – nomina il Presidente, e fissa le indennità ed i rimborsi spese relativi;
- d) - revoca per gravi motivi il Consiglio ed i singoli Consiglieri;
- e) - nomina e revoca il Collegio dei Probiviri e ne designa il Presidente;
- f) - nomina e revoca i Revisori dei Conti;
- g) - delibera su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza o dal **Consiglio Direttivo**;
- h) - delibera sulla misura del contributo associativo annuale e sulla misura di eventuali contributi straordinari dovuti da parte dei soci ordinari;
- i) - delibera in ordine all'espulsione del socio, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10) dello Statuto;
- l) - delibera le nomine dei soci onorari (art. 7 lettera b);
- m) - elegge il Presidente Onorario con maggioranza dei tre quarti dei votanti.

**L'Assemblea straordinaria dei soci:**

- a) - delibera le modifiche statutarie;
- b) - delibera la proroga del termine di durata dell'Associazione;
- c) - delibera lo scioglimento dell'Associazione e, in tal caso, decide la destinazione del patrimonio sociale in armonia alle finalità dell'Associazione stessa e in accordo alle disposizioni di legge vigenti al momento dello scioglimento;
- d) - delibera sugli atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione;
- e) - determina alla scadenza dell'Associazione, le modalità di liquidazione e nomina i liquidatori;

## **ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a diciotto, secondo le decisioni dell'Assemblea, che provvederà alla sua nomina in conformità a una lista unica di candidati. Tutti i soci che intendono candidarsi, dovranno comunicare, entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea, la loro disponibilità relativa anche alla copertura delle garanzie fideiussorie eventualmente prestate dai Consiglieri uscenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i membri sono rieleggibili.

L'Assemblea deve inoltre eleggere otto Consiglieri supplenti tra i quali il Consiglio coopterà i sostituti dei Consiglieri deceduti, espulsi, dimissionari, decaduti o che non accettino la nomina.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, non si procederà alla cooptazione dei mancanti, ma si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

In caso di cooptazione, i nuovi membri resteranno in carica fino al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, alla scadenza del triennio.

Qualora i soci eletti membri del Consiglio siano persone giuridiche, dovranno designare, all'atto della loro nomina, la persona fisica scelta tra i loro legali rappresentanti, amministratori o procuratori che, in via definitiva parteciperà al Consiglio Direttivo. L'indicazione dovrà pervenire dal legale rappresentante munito di poteri.

La perdita della qualità di rappresentante del socio persona giuridica comporterà la decadenza automatica da membro del Consiglio e la facoltà per il socio persona giuridica di procedere, nei trenta giorni successivi, alla designazione di altro membro.

## **ART. 18 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, almeno ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri o da due Vice Presidenti.

Il Presidente può nominare un Segretario anche esterno al Consiglio.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, indicante l'Ordine del Giorno, data ora e luogo di convocazione da spedirsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma o fax, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni di Consiglio sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica

oltre al Presidente. Non sono ammesse le deleghe ad altri Consiglieri, ma nel caso di società, i legali rappresentanti possono farsi sostituire, nei modi previsti dal loro ordinamento interno, con preavviso di almeno tre giorni alla Presidenza e condizionatamente al previo consenso scritto a tale sostituzione da parte del Presidente.

Le decisioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti votanti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il verbale delle riunioni è redatto e firmato dal Segretario nominato dal Presidente ed è controfirmato dallo stesso.

I nomi dei membri assenti alle riunioni devono essere scritti a verbale.

Saranno considerati decaduti i membri che senza giustificato motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo valuterà la posizione dei Consiglieri suddetti, dichiarandone, se del caso con effetto costitutivo, la decadenza.

#### **ART. 19 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quelli per legge o per Statuto riservati alla Assemblea.

In via esemplificativa e non limitativa il Consiglio Direttivo:

0) – nomina la Commissione di Designazione composta da tre membri scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, di cui non può far parte il Presidente uscente, con l'incarico di identificare uno o più candidati alla Presidenza dell'Associazione;

a)- elegge i quattro Vice Presidenti, che saranno scelti tra i membri del Consiglio stesso su proposta del Presidente;

b) - concorre ad elaborare i programmi di attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei soci ed approva le proposte in argomento formulate dal Presidente o dai Consiglieri;

c) - predisporre il bilancio da sottoporre all'esame dei Revisori ed all'approvazione dell'Assemblea,

nonché le previsioni economiche per l'esercizio successivo (art.11);

d) - può istituire, su proposta della Presidenza, Commissioni di coordinamento, di collegamento scientifiche, culturali, tecniche, consultive o di altro tipo, ritenute utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

e) - decide sull'ammissione dei nuovi soci, in base alle loro qualifiche ed ai requisiti necessari per

l'ammissione (ved. Art. 7 e 8), nonché se e come determinare la quota "una tantum" di ammissione, con possibilità di stabilire anche quote diversificate in ricorrenza di particolari caratteristiche di categoria o personali e propone alla Assemblea la nomina dei soci onorari (art. 16 lettera i);

e bis) - propone all'Assemblea dei Soci la nomina di un Presidente Onorario da eleggersi tra persone fisiche - anche non socie - che abbia conseguito meriti particolari nel campo della moda e dello stile e della cultura, da valutarsi insindacabilmente dallo stesso Consiglio.

La deliberazione del Consiglio Direttivo per l'attribuzione di tale carica dovrà essere presa a voto segreto con la maggioranza dei 3/4 dei votanti.

Detta carica é onorifica non operativa; su richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario può partecipare a tutte le riunioni degli organi esecutivi dell'Associazione.

La carica di Presidente Onorario dura a vita e sottintende l'iscrizione all'Associazione in qualità di socio Onorario;

e ter) - propone all'Assemblea dei soci il regolamento interno che determina l'entità della quota sociale annuale e della quota sociale "una tantum";

f) - decide sulla sospensione o decadenza dei soci, sulla riammissione dei soci decaduti e propone all'Assemblea l'espulsione dei soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;

g) - determina - in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto - le mansioni, gli obblighi, i poteri e gli eventuali rimborsi spese del Comitato di Presidenza e delle Commissioni di coordinamento (di cui all'art. 19 lettera D);

h) - determina le modalità di organizzazione, promozione e svolgimento delle manifestazioni di Alta moda e Pret e Porter.

Presenta alla stampa ed ai compratori i programmi stagionali delle sfilate, pubblicando i relativi calendari ufficiali e coordinando gli stessi con le altre manifestazioni di moda promosse o patrocinate, in tutte le sedi Italiane che all'estero. In caso di inottemperanza, a tali determinazioni da parte dei soci, il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, proporre all'Assemblea, previa comunque la sospensione del socio, l'espulsione dall'Associazione (art. 10-16);

i) - provvede alla cooptazione dei Consiglieri in conformità a quanto previsto dall'art. 17;

l) -rimette qualsiasi controversia tra soci, contestazione, atteggiamento e atto in contrasto con il presente Statuto, al parere del Collegio dei Probiviri;

m) - svolge ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e decide su qualsiasi questione, non riservata all'Assemblea o agli altri Organi dell'Associazione, se necessario e/o opportuno ai fini associativi;

n) - può nominare delegati di settore che costituiscano e sovrintendano comitati specifici suddivisi in base ai settori di appartenenza (esempio, filati, tessuti, abbigliamento, pelletteria, calzature, sport, accessori morbidi, accessori duri). Il delegato di settore nominato dal Consiglio Direttivo, potrà, allorquando il

Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno, partecipare alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto. Compito, infatti, dei Comitati di Settore è presentare agli organi associativi progetti e/o programmi specifici per i loro settori;

o) - predispone proposte di legge o di emendamenti come previsto dell'art. 5 lett.l);

p) - ratifica le decisioni prese dal Comitato di Presidenza e provvede alla attuazione delle delibere dell'Assemblea;

q) - nomina i membri dell'organo amministrativo delle società e degli altri enti partecipati o controllati dall'Associazione, designando, nell'ambito degli stessi, coloro che dovranno ricoprire determinate funzioni delegate, e, tramite il Presidente o persona da questi delegata, esprime il voto dell'Associazione nelle assemblee o nelle deliberazioni delle società nonché degli altri enti partecipati o controllati;

r) - verifica in qualità di organo esecutivo dell'Associazione, i bilanci delle società o degli enti sopra citati;

s) - esercita ogni altro compito (non riservato ad altri organi) ritenuto utile al raggiungimento dei fini dell'Associazione e redige, se del caso, i regolamenti.

Il Consiglio può delegare, salvo propria ratifica, talune sue attribuzioni al Comitato di Presidenza, al Presidente o ad uno e più Vice Presidenti, determinandone le modalità ed i limiti.

#### **ART. 20 COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza é composto dal Presidente e dai quattro Vice Presidenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare tra i propri membri due Consiglieri Delegati al Comitato di Presidenza i quali faranno parte a tutti gli effetti del Comitato di Presidenza stesso; essi rimangono in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Comitato di Presidenza al quale sono delegati.

Hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, gli eventuali Amministratori Delegati delle società controllate o partecipate dell'Associazione.

I suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta e possono essere revocati con la maggioranza di tre quinti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno una volta al mese.

Esso viene convocato dal Presidente o su richiesta e/o iniziativa di almeno tre membri, senza

formalità. In casi urgenti il Presidente potrà procedere, previa consultazione dei membri reperibili del Comitato, per vie brevi (telefono, telegramma, telex, telefax).

Ai Consiglieri del Comitato di Presidenza spetta e compete la carica di consigliere di amministrazione nelle società controllate dall'Associazione; carica che verrà dagli stessi assunta e ricoperta in virtù di delibera del Consiglio Direttivo, espressa, per mezzo del Presidente, nell'assemblea della società partecipata, il tutto ai sensi di quanto stabilito all'art.19 lett.s) del presente Statuto.

#### **ART. 21 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA Il Comitato di Presidenza:**

- a) delibera sull'assunzione e sul trattamento giuridico ed economico del personale e determina le mansioni, gli obblighi, i poteri ed i compensi degli stessi, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
- b) può avvalersi dell'opera di esperti esterni, anche retribuiti e anche a carattere temporaneo;
- c) può sostituirsi, in casi di urgenza, al Consiglio Direttivo, salvo sottoporre al medesimo, per la ratifica, nella sua prima successiva riunione, i provvedimenti adottati;
- d) può svolgere tutti gli incarichi che gli sono demandati dal Consiglio Direttivo (art. 19 u.c.);
- e) può assumere tutti i procedimenti necessari per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- f) può coordinare l'organizzazione di conferenze, convegni, e promuovere o dare il patrocinio a corsi di formazione professionale previa ratifica del Consiglio Direttivo (di cui all'art. 5 numero 3); g) può indicare e reperire gli strumenti finanziari di cui all'art. 5 numero 5, previa ratifica del Consiglio Direttivo;
- h) Può occuparsi di far coordinare le leggi regionali nonché di far effettuare ricerche come da art. 5 numeri 13-14;
- i) interviene, su domanda delle parti o su invito del Consiglio Direttivo, come arbitro amichevole nelle controversie sorte tra Associati.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del gruppo che comprende il Presidente. Le funzioni dei membri del Comitato di Presidenza sono personali ed i membri non si possono far rappresentare per il loro esercizio.

#### **ART. 22 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI**

Il Presidente dell'Associazione é il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone le nomine dei quattro Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio

Direttivo ai sensi dell'art.19 lett.a). Il Presidente inoltre:

- sovrintende all'amministrazione;

-convalida, con la sua firma, apposta in calce, i verbali delle riunioni degli organi della Associazione che presiede;

- insedia le eventuali commissioni;

- nei casi urgenti può provvedere senza sentire il Consiglio o il Comitato di Presidenza, nei limiti però attribuiti a tali organi, ottenendo la ratifica dei suoi provvedimenti.-

Al Presidente spetta e compete la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle società controllate dall'Associazione, e sarà pertanto nominato tale - con osservanza degli obblighi di legge stabiliti per le società commerciali - secondo il meccanismo sopra descritto all'art. 19 lett.r) dello Statuto.

Altresì compete al Presidente, con preferenza rispetto agli altri consiglieri, la carica di consigliere di amministrazione nelle società non controllate ma partecipate dall'Associazione.

Il Presidente può delegare, in forma scritta, ai quattro Vice Presidenti, o ad uno di essi o a determinati componenti del Consiglio Direttivo, in via temporanea o permanente, congiuntamente o singolarmente, il compimento di alcuni atti, stabilendone la natura ed i limiti, ed altresì delegare agli stessi, nelle forme di legge, la rappresentanza dell'Associazione nelle suddette ipotesi.

In caso di assenza o impedimento le funzioni ed i poteri del Presidente, fra cui la rappresentanza dell'Associazione, sono assunti di diritto dal Vice-Presidente vicario designato dal Consiglio Direttivo.

L'assenza o l'impedimento del Presidente sono comprovati, nei confronti dei terzi in buona fede, dall'attestazione della propria qualifica e funzione proveniente dallo stesso Vice-Presidente all'atto della costituzione del rapporto.

In caso di mancanza del Presidente o dei Vice Presidenti, alla loro sostituzione provvede il Consiglio Direttivo, che deve essere convocato appositamente dal membro più anziano in carica o dal Presidente del Collegio dei Revisori. In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio, il Presidente, anche se dimissionario, entro dieci giorni successivi, provvederà, d'intesa con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio cessato provvederà all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo. In mancanza, il Collegio dei Revisori dei Conti, curerà l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente sovrintende e provvede alla realizzazione dei programmi dell'Associazione.

Il Presidente può inoltre invitare i soci onorari alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono questioni di particolare interesse.

Il Presidente nomina il Segretario delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza; il Segretario può essere anche un terzo estraneo non socio ed uno degli eventuali scrutatori, nel caso di votazioni a scrutinio segreto.

Il Presidente e, in caso di assenza o impedimento, un membro del Comitato da lui designato, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento o provvede comunque alla emissione dei titoli per il pagamento dei



debiti dell'Associazione; sarà cura del Presidente, o del membro da lui designato, controfirmare ogni documento di addebito posto in pagamento.

Il Presidente cura i rapporti di vertice con Enti Pubblici e Privati, con Ministeri e rappresentanti di Governo.

Partecipa alle manifestazioni di moda dei suoi associati, o delega a rappresentarlo uno dei quattro Vice Presidenti, o un Consigliere da lui scelto.

Ad ognuno dei quattro Vice Presidenti può essere demandata la Presidenza di eventuali commissioni cui siano attribuiti specifici compiti, con apposita delega.

La carica di Vice Presidente è operativa e non onoraria.

In caso di assenza del Presidente, le funzioni di Presidente delle riunioni degli organi collegiali sono assunte dal Vice Presidente più anziano di carica e, in caso di parità di anzianità, da quello più anziano di età.

Il Presidente vigila affinché i Vice Presidenti o i delegati dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza, svolgano determinati compiti ed operino in concreto, riferendone all'organo competente.

#### **ART. 22 bis) ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Ai fini di tale elezione, il Consiglio Direttivo uscente nomina una Commissione di Designazione composta come indicato nell'art. 19 punto 0) del presente Statuto.

La Commissione procede alle consultazioni presso gli Associati senza obblighi o formalità di sorta e riferisce al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla nomina.

In apertura dell'Assemblea Ordinaria, prima di procedere alla votazione, il Presidente riferisce all'Assemblea il risultato delle consultazioni svolte dalla Commissione di Designazione.

#### **ART. 22 ter) COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea nomina tre Probiviri Effettivi e due Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea designerà altresì il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Sono deferite al Collegio:

a) - le questioni riguardanti la serietà e la correttezza degli associati; b) - le controversie interpretative e applicative del presente Statuto; c) - le eventuali controversie tra i soci e l'Associazione;

d) - le eventuali controversie tra i componenti degli Organi e gli Organi stessi.

Il Collegio dei Probiviri stabilisce di volta in volta la procedura da seguire tenendo conto del principio del contraddittorio.

I provvedimenti del Collegio stesso sono adottati a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio, accertata la fondatezza e la gravità dell'addebito, commina le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto: dichiarazione formale, in caso di lievi mancanze;
- sospensione: per un tempo compreso fra cinque giorni ed un anno, per fatti di maggior rilevanza;
- espulsione: nei casi di cui all'art. 10 del presente statuto. ART. 23 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori é composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci. Esso viene eletto dall'assemblea dei soci che provvede anche ad eleggere il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio.

Compiti del Collegio dei Revisori sono il controllo dell'Amministrazione, l'esame del bilancio annuale e la presentazione all'Assemblea di una relazione illustrativa dello stesso.

I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto di intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio può procedere in qualsiasi momento, ed anche per iniziativa ed in persona del singolo revisore, ad atti di ispezione o di controllo sugli atti e documenti dell'Associazione, ivi compresi i libri sociali previsti e tenuti per legge.

Il Collegio dei Revisori darà un resoconto annuale del proprio operato in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio.

#### **ART. 24 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio dell'Associazione inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare.

Eventuali sopravvenienze attive di gestione, determinate in sede di bilancio, in base alla giacenza di cassa oltre alle entrate accertate e non riscosse, dedotte le spese preventivate e non ancora erogate, potranno essere destinate dall'Assemblea dei soci a finanziare spese dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

## **ART. 25 FONDO COMUNE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 e 37 Cod. Civ. il Fondo Comune dell'Associazione é costituito dalle Entrate e dal Patrimonio.

Fanno parte delle Entrate:

- le somme versate dai soci a titolo di quota associativa (annuale od "una tantum");
- le somme corrispondenti alle quote di iscrizione ricevute in relazione a manifestazioni o per la partecipazione ad esse;
- i contributi straordinari e le erogazioni provenienti da Enti, Organismi ed Istituti, pubblici o privati, nazionali od internazionali;
- tutti gli utili distribuiti all'Associazione da società partecipate o controllate. Fanno parte del Patrimonio:
- i beni mobili ed immobili di proprietà;
- eventuali lasciti o donazioni;
- i fondi di riserva eventualmente costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Il Fondo Comune è destinato integralmente ed esclusivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

## **ART. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la destinazione del patrimonio sociale, in armonia con le finalità dell'Associazione stessa ed in ottemperanza alla normativa vigente al momento dello scioglimento e comunque a favore di Enti od Associazioni aventi scopi affini o analoghi al proprio.